

**Capitolato per la garanzia  
CORPI FERROVIARI**



Ferrovie Appulo Lucane

AI.4.2

## ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

L'azienda effettua esclusivamente il trasporto di passeggeri indicativamente e mediamente quantificato per l'anno 2020, vista la presenza di cantieri ancora in corso, in 2.400.000, corrispondenti a numero 7.920 viaggiatori giornalieri; Numero passeggeri previsti per l'anno 2021 pari a 2.500.000, corrispondenti a numero 8.250 viaggiatori giornalieri; Numero passeggeri previsti per l'anno 2022, in considerazione della prevista ultimazione dei cantieri, pari a 2.900.000, corrispondenti a numero 9.570 viaggiatori giornalieri; la capienza massima per convoglio ferroviario relativa al singolo viaggio pari a n. 600 viaggiatori;

La FAL gestisce i binari e sulla rete ferroviaria circola esclusivamente FAL. Inoltre la manutenzione dei binari è esternalizzata.

Sulla rete si specifica che insistono complessivamente:

n.76 Passaggi a livello a seguito di recente soppressione di n.2 passaggi del tronco di linea Bari – Matera. Si specifica che sulla linea Bari – Matera– Altamura – Gravina sono gestiti con sistema di comando centralizzato del traffico (CTC) e che gli impianti di segnalamento sono attrezzati con sistema automatico di supporto alla condotta (SSC). Gli impianti di segnalamento con sistema automatico di supporto alla condotta (SSC) sono presenti anche sulla tratta Potenza Inferiore Scalo- Potenza S. Maria. n.33 stazioni e fermate gestite esclusivamente da FAL srl, oltre n.4 Stazioni e fermate gestite da RFI.

È compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.



**SEZIONE I  
DEFINIZIONI**

<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società.
<b>Assicurazione</b>	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza.
<b>Polizza</b>	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione.
<b>Società</b>	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile).
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Premio imponibile</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione.
<b>Premo lordo</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione.
<b>Caduto aeromobili</b>	Si intende la caduta di aeromobili, o di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o di cose da essi trasportate.
<b>Corpo ferroviario</b>	Locomotore, mezzo di trazione, carro, vagone, o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie, inclusi accessori e parti di ricambio.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Eventi sociopolitici</b>	Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.
<b>Franchigia</b>	Importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.
<b>Grande Revisione:</b>	revisione generale dei Rotabili da effettuare a intervalli programmati.
<b>Implosione</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna sull'interna.
<b>Incendio</b>	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Inondazione e/o alluvioni</b>	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Nubifragio</b>	Evento atmosferico imprevedibile con precipitazioni di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Revamping.</b>	Attività di adeguamento dei Rotabili a mutate condizioni normative e/o attività rese necessarie e/o opportune per modifiche funzionali e/o tecnologiche.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.

<b>RIV</b>	Accordo internazionale sullo scambio e l'utilizzazione dei vagoni fra imprese ferroviarie.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Terremoto</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
<b>Terrorismo</b>	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
<b>Trazionista</b>	Il vettore che gestisce le locomotive per il trasferimento dei vagoni.
<b>Urto</b>	Anormale contatto contro oggetti che lasci tracce evidenti sui corpi ferroviari assicurati.
<b>Vettore</b>	Il soggetto che, con un contratto di trasporto, si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

N.B. Laddove sono indicati termini temporali che innescano decadenze gli stessi sono indicati in giorni. Si conviene che detti termini temporali riportano ad una durata di tempo pari ad un anno fittizio nel quale si ipotizza che tutti i mesi siano di 30 giorni, per un totale di 360 giorni complessivi

## SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha validità dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 24,00 del 31.01.2023, con un rateo 30.04.2020-31.01.2021, fatto salvo la facoltà da parte della Stazione Appaltante, entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza, di esercitare l'opzione di proroga di 120 giorni, al fine dell'esperimento della nuova gara. Tale proroga verrà concessa obbligatoriamente previo pagamento di un premio addizionale pro rata con previsione di massimale aggregato pari al rateo pro tempore della proroga.

La Polizza potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Azienda contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per un' ulteriore annualità, oltre l'ulteriore proroga tecnica di 120 giorni, previa adozione di apposito atto.

### ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

### ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione alla Società.

#### **ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

#### **ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

#### **ART. 6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto..

#### **ART. 7 COLPA GRAVE**

La presente polizza non sarà invalidata, né totalmente né parzialmente, in caso di perdita o danno causato, aggravato o contribuito da colpa grave del Contraente/assicurato, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante.

#### **ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI**

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

#### **ART. 9 ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 10 GESTIONE DEL CONTRATTO**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker e' a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 10% (dieci per cento) sul premio imponibile.

#### **ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

#### **ART. 12 FORO COMPETENTE**

Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra compagnia ed assicurato/contraente in merito alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente assicurazione è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria è ubicata la sede legale del contraente.

#### **ART. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

#### **ART. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

#### **ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 16 COASSICURAZIONE E DELEGA**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

#### **ART. 17 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica.



### SEZIONE III

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI CORPI FERROVIARI

#### ART. 18 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danni, materiali e diretti, causati ai Corpi Ferroviari, anche se di proprietà di terzi, ovvero condotti da terzi, da:

- a) incendio, azione del fulmine, implosione, scoppio, esplosione, non causati da ordigni esplosivi;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- c) terremoto, alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, tempesta, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- d) fenomeno elettrico
- e) deragliamento, scontro ferroviario, urto contro altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, urto durante le operazioni di carico e scarico, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari;
- f) naufragio, collisione, urto e sommersione di nave, getto od asporto dal mare, incaglio arenamento, contributo delle cose assicurate in avaria generale;
- g) furto totale del veicolo e rapina;
- h) guasti, per ordine dell'Autorità, allo scopo di limitare o prevenire danni;
- i) atti compiuti da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di sabotaggio e, in generale, da eventi sociopolitici, come da definizioni.

#### ART. 19 CONVENZIONE INTERNAZIONALI

Si precisa che l'assicurazione sulla base del costo di rimpiazzo, di cui ai punti che seguono, s'intende prestata per i soli enti di proprietà dell'assicurato.

Premesse le norme sul trasporto internazionale ferroviario la presente assicurazione risponde:

1. del materiale di compendio dell'assicurato anche se sinistrato fuori dalla rete dalla stessa esercitata;
2. del materiale di compendio di altre amministrazioni e di privati, sinistrato, mentre trovasi in consegna all'assicurato e quindi nella rete dalla stessa esercitata.

Pertanto, in omaggio alle citate convenzioni, regolamenti e verificandosi danni nelle suddette due circostanze, le Parti si comporteranno come segue:

##### nel primo caso

si considera verificato l'evento dannoso alla data in cui l'assicurato ne viene a conoscenza; da questa data decorre il termine per la presentazione della denuncia di sinistro che viene fissato in giorni quindici. L'assicurato è tenuto a rimborsare alla Società l'importo che avesse recuperato dall'Amministrazione responsabile, a seguito dell'azione di rivalsa spettante e cioè fino a concorrenza dell'indennizzo liquidato dalla Società. L'azione di rivalsa in sede amministrativa viene lasciata all'esclusiva competenza dell'assicurato, mentre quella eventuale in sede giudiziaria sarà esperita soltanto previa intesa con la Società, la quale ne sopporterà le spese.

##### nel secondo caso

la Società risarcirà il danno solo se l'assicurato fosse tenuto a rispondere verso terzi a norma delle leggi, regolamenti e convenzioni in vigore, fermo l'obbligo per l'assicurato della denuncia del danno ai termini riportati nella sezione Norme relative alla gestione dei sinistri. Trattandosi di danni riparabili ai sensi delle convenzioni citate, per cui verrebbe a mancare il motivo di un'azione di rivalsa nei confronti della società assicurata, la Società liquiderà le spese di ripristino da questa sostenute e comprovate.

#### ART. 20 FENOMENO ELETTRICO

A maggior chiarimento di quanto espresso dall'articolo oggetto dell'assicurazione punto d), per "Fenomeno Elettrico" s'intendono i danni che si manifestassero nelle macchine, in apparecchi e circuiti elettrici per effetto di corrente o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, surriscaldamento, fusione e scoppio e/o anche senza sviluppo di fiamma.



#### **ART. 21 SPESE DI COLLAUDO**

La Società è obbligata per le eventuali spese sostenute dall'assicurato per controlli, collaudi e/o prove di idoneità che si rendessero necessari a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche per enti non direttamente interessati dal sinistro.

#### **ART. 22 DEMOLIZIONE E SGOMBRAMENTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO**

La Società, fino alla concorrenza del 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di previsto a questo titolo, risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgombrare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, compresi quelli contaminati, inclusi i costi di smaltimento degli stessi, nonché i costi di pulizia;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare le parti della cosa danneggiata (inclusi i costi per smontare le parti che risultassero illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di beni danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### **ART. 23 VALORE DELLE COSE ASSICURATE**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta applicando la seguente formula:

$$Vr = 0,15Vn + 0,85 Vn (Lr/Lp) + \epsilon r((Tr-Tx)/Tr)$$

Dove:

- *Vr* = Valore reale
- *εr* = valore di una revisione / revamping;
- *Vn* = valore a nuovo del corpo ferroviario
- *Tr* = tempo intercorrente tra una revisione / revamping e l'altra;
- *Lr* = vita residua del rotabile
- *Tx* = tempo trascorso dall'ultima revisione / revamping
- *Lp* = vita prevista del rotabile

La formula trova applicazione in caso di distruzione totale del mezzo e ai fini della valutazione della possibilità di riparazione.

Quando le parti abbiano convenuto che il mezzo possa essere riparato la valutazione del danno verrà compiuta sulla base degli esborsi effettivamente compiuti dalla contraente senza applicazione di alcun deprezzamento agli enti sostituiti.

Le parti convengono parimenti che tenuto conto delle specificità degli enti assicurati per vita residua si intende il periodo, stabile dalle tabelle ministeriali, durante il quale il rotabile potrà circolare senza che sia necessario una grande revisione indipendentemente dall'anno di costruzione del rotabile stesso.

#### **ART. 24 ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione di sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000 (duecentocinquantamila).

L'acconto di cui sopra non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00= qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'obbligazione nei confronti della Società non potrà essere fatta valere prima di 90 giorni dalla denuncia del sinistro e purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'assicurata comunque provvederà alla restituzione di tale anticipo, oltre agli interessi legali maturati, qualora in un momento successivo dovesse risultare che a termini di polizza l'indennizzo non era dovuto.



#### **ART. 25 BENI DEI DIPENDENTI**

La Società indennizza anche i beni di proprietà, o in possesso dei dipendenti, danneggiati o distrutti da un sinistro, purché l'evento che ha originato il predetto sinistro non sia escluso.

#### **ART. 26 GIACENZA**

La Società indennizza anche i Veicoli ferroviari/Elettrotreni in giacenza per manutenzione e/o riparazione.

#### **ART. 27 SPESE ADDIZIONALI PER RIPARAZIONE E TRASPORTI CELERI**

Sono rimborsabili le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

#### **ART. 28 BENI PRESSO TERZI**

La copertura s'intende estesa alla giacenza presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, nonché per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze.

#### **ART. 29 ISPEZIONE DELLA COMPAGNIA**

La Società, previo accordo con il Contraente/assicurato, ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le necessarie indicazioni e informazioni.

#### **ART. 30 CHIUSA INCHIESTA**

Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un'inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno determinato il sinistro, la Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione del documento di chiusa inchiesta.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo della Contraente e/o assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

L'assicurata si impegna comunque a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta dalle Autorità ed a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato nel caso in cui dovessero emergere comportamenti dolosi a suo carico.

#### **ART. 31 SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE**

Nessun assicuratore è tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa, possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli USA, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.



## SEZIONE IV ESCLUSIONI

### ART. 32 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) danni e perdite causati direttamente o indirettamente da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei suoi incaricati investiti di poteri decisionali;
- b) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
- d) eruzioni vulcaniche, maremoto;
- e) usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) inquinamento e/o contaminazione dell'ambiente;
- g) smarrimento o furto parziale, anche se conseguenti ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) atti di terrorismo;
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- k) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- l) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- m) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- n) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- o) guasti meccanici od elettrici non conseguenti ad un avvenimento indennizzabile ai sensi di polizza, restano comunque esclusi i Danni ad apparecchi e circuiti.

**SEZIONE V  
COSTITUZIONE DEL PREMIO**

**ART. 33 COSTITUZIONE DEL PREMIO**

Partita	Somme Assicurate €	Tasso Imponibile (%)	Premio Imponibile Annuo
Corpi ferroviari	€ 70.758.250,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€ .....
Imposte	€ .....
<b>TOTALE</b>	€ .....

Sulla base di quanto previsto all'art. inclusioni ed esclusioni di altri corpi ferroviari, che segue, si procederà al termine di ogni annualità assicurativa al calcolo della regolazione di premio.

**ART. 34 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI ALTRI CORPI FERROVIARI**

Qualora durante il periodo di validità della polizza, l'assicurato richieda la copertura di altri corpi ferroviari o riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società ed il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata temporis fino alla scadenza della polizza a decorrere dalla data di inclusione/esclusione. Restano comunque acquisite le imposte già versate all'erario. La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

**SEZIONE VI**  
**NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

**ART. 35 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne abbia avuto conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza in deroga al disposto dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Terrà luogo di tale dichiarazione, l'inchiesta posta in essere dalla Direzione dell'Esercizio ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 753.80. Copia di tale dichiarazione ovvero dell'inchiesta deve essere trasmessa alla Società;
- d) trasmettere nel più breve tempo possibile alla Società i verbali di constatazione delle amministrazioni ferroviarie interessate, nonché tutti i relativi documenti, consuntivi di spesa, fatture ed eventuali atti giudiziari, fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistente al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- g) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile, ivi compresi gli atti giudiziari che fossero richiesti dalla Società.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al punto a) - b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) - e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

**ART. 36 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**ART. 37 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, ovvero, entro lo stesso termine, dovrà comunicare all'Assicurato i propri motivi di opposizione.

Nel caso in cui venisse aperto procedimento penale nei confronti degli Amministratori dell'Assicurato o del Contraente, per reato qualificato dell'Autorità Giudiziaria come doloso, il pagamento avrà luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione di eventuale sentenza di assoluzione, anche non definitiva ovvero, se del caso, dal momento in cui il reato venga derubricato. Fermo quanto previsto all'art. Anticipo Indennizzi.

#### **ART. 38 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o consulente da lui designato con atto da comunicare alla Società, oppure a richiesta del Contraente;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

#### **ART. 39 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Recesso limitato ai Rischi Sociopolitici

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi di cui alla presente estensione di copertura in qualunque momento con un preavviso di 48 ore, decorrenti dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

In tal caso, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

#### **ART. 40 MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni o dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. Valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **ART. 41 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa danneggiata secondo le seguenti norme:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
  - 1) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del danno, senza applicazione di alcun deprezzamento, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
  - 2) stimando il valore ricavabile al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub 1), defalcato dell'importo stimato come sub 2).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) stimando il valore della cosa assicurata come da art. Valutazione delle cose assicurate;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come a sub 1), defalcato dell'importo stimato come sub 2).

L'olio dei trasformatori e negli interruttori verrà considerato, ad ogni effetto, come parte integrale di essi. Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come sub a) 1) meno sub a) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b) 1).

#### **ART. 42 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### **ART. 43 ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI**

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all'assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese nei limiti di € 250.000 per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

#### **ART. 44 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, breve descrizione e tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari €200,00 (duecento) per ogni giorno solare di ritardo con un importo massimo pari a €20.000,00 (ventimila).  
L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.  
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

**ART. 45 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società, in caso di sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa che potrebbe competere in base all'art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, nei confronti di persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge; nei confronti delle Società consociate, controllate, collegate, affiliate, sussidiarie e/o associate, sia italiane che estere, la Società F.S. purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**SEZIONE VII  
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**

**ART. 46 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI**

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 40.000.000,00

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Garanzia	Limiti di Indennizzo
Eventi socio-politici	€ 7.500.000
Terremoto, Inondazioni, Alluvioni, allagamenti	€ 10.000.000
Eventi atmosferici	€ 3.000.000
Spese aggiuntive di cui all'art. 27	€ 250.000
Beni dei dipendenti	€ 5.000
Demolizione e sgombero	€ 500.000 in aggiunta al 15% già previsto dalla specifica clausola

Si intendono adottati le franchigie/scoperti come di seguito riportati:

Garanzia	Scoperti e Franchigie
Eventi socio-politici	Sc. 10% min. € 50.000
Atti vandalici e/o imbrattamenti	Sc. 10% min. € 3.000
Terremoto, inondazione, alluvione	Sc. 20% min. € 100.000
Allagamento	Sc. 10% min € 50.000
Frane, smottamento e cedimento del terreno	Sc. 20% min. € 150.000
Urto, deragliamento e svio	Sc. 20% min. € 150.000 max € 500.000
Ogni altra causa	Sc. 10% minimo € 5.000



### ELENCO ROTABILI CIRCOLANTI SULLE LINEE DELLE FAL

TIPOLOGIA	Tipologia complesso	FAMIGLIA	MATRICOLA	Sede	Anno di Costruzione	Anno di immissione in Servizio	Valore residuo
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB1	BARI	2012	14/12/2012	2.677.500,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB2	BARI	2012	14/12/2012	2.677.500,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB3	BARI	2013	31/05/2013	2.677.500,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB4	BARI	2013	23/12/2013	2.626.250,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB6	POTENZA	2014	01/04/2015	2.975.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB9	POTENZA	2014	01/04/2015	2.975.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB10	POTENZA	2014	01/04/2015	2.975.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	2 casse	SB	SB11	POTENZA	2014	01/04/2015	2.975.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	SBT5	BARI	2013*2018	18/06/2019	3.825.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	SBT6	BARI	2013*2018	25/06/2018	3.825.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	SBT7	BARI	2013*2018	13/12/2018	3.825.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST1	BARI	2012	11/03/2013	3.519.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST2	BARI	2013	31/05/2013	3.825.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST3	BARI	2013	09/08/2013	3.740.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST4	BARI	2013	26/07/2013	3.740.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST5	BARI	2013	30/11/2013	3.740.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST6	BARI	2013	06/12/2013	3.740.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST7	BARI	2017	14/01/2019	3.825.000,00 €
Automotrice Diesel-Elettrica (STADLER)	3 casse	ST	ST8	BARI	2019	27/06/2019	4.080.000,00 €
Unità di Trazione	2 casse	UDT 350	351-352	BARI	1998	09/02/1999	510.000,00 €
Unità di Trazione	2 casse	UDT 350	355-362	BARI	1998	10/10/2001	510.000,00 €
Unità di Trazione	2 casse	UDT 350	356-357	BARI	1998	09/02/1999	510.000,00 €
Unità di Trazione	2 casse	UDT 350	360-361	BARI	1998	09/02/1999	510.000,00 €
Automotrice FIAT	1 cassa	AT 300	301	POTENZA	1986	22/07/1987	65.000,00 €
Automotrice FIAT	1 cassa	AT 300	303	POTENZA	1987	05/10/1987	102.000,00 €
Automotrice FIAT	1 cassa	AT 300	305	POTENZA	1987	05/10/1987	102.000,00 €
Automotrice FIAT	1 cassa	AT 300	308	BARI	1988	26/05/1988	110.500,00 €
Automotrice FIAT	1 cassa	AT 300	311	POTENZA	1989	22/05/1990	119.000,00 €
Automotrice FIAT	1 cassa	AT 300	313	BARI	1989	05/10/1987	119.000,00 €
Automotrice FIAT	1 cassa	AT 300	314	POTENZA	1990	22/05/1990	127.500,00 €
Locomotiva idraulica BREDA	Locomotiva	LM 690	602	POTENZA	1974	03/04/1975	85.000,00 €
Locomotiva idraulica BREDA	Locomotiva	LM 600	603	BARI	1974	07/04/1975	85.000,00 €
Locomotiva da manovra GRECO	Locomotiva	LM 750	751	BARI	1983	---	17.000,00 €
Locomotiva da manovra GRECO	Locomotiva	LM 750	752	BARI	1983	---	17.000,00 €
Locomotiva a vapore	Locomotiva	Loc 400	421	BARI	1931	---	59.500,00 €
Vettura Treno Storico	1 cassa	AC c	031	BARI	1915	---	34.000,00 €
Vettura Treno Storico	1 cassa	AC c	032	BARI	1915	---	34.000,00 €
Vettura Treno Storico	1 cassa	AC c	033	BARI	1915	---	17.000,00 €
Vettura Treno Storico	1 cassa	AC c	034	BARI	1915	---	17.000,00 €
Vettura Treno Storico	1 cassa	AC c	035	BARI	1915	---	17.000,00 €
Spazzaneve ROLBA	Mezzo d'opera	SM <sub>2</sub>	2973	POTENZA	1973	1973	68.000,00 €

#### CASSE CENTRALI MEZZI STADLER

da inserire nel complesso SB8 e diventare a 3 casse	1 cassa	Remorchiata	4417-02C	POTENZA	2019	---	1.020.000,00 €
da inserire nel complesso SB9 e diventare a 3 casse	1 cassa	Remorchiata	4417-03C	POTENZA	2019	---	1.020.000,00 €
da inserire nel complesso SB10 e diventare a 3 casse	1 cassa	Remorchiata	4417-04C	POTENZA	2019	---	1.020.000,00 €
							<b>70.756.250,00 €</b>

